

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Costituzione

Parte Seconda - Titolo VI - Garanzie Costituzionali

Art. 137 Proposizione dei giudizi di legittimità costituzionale

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.